

Regolamento di semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica: inizio esame in Parlamento.

13 Aprile 2010

è stato assegnato alle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e Ambiente del Senato lo Schema di DPR recante "Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità", ai sensi dell'art.146, comma 9, del D.Lgs 42/2004 ([Atto n.199](#), Relatori l'On. Angelo Alessandri del Gruppo parlamentare LNP ed il Sen. Giuseppe Leoni del Gruppo parlamentare LNP), per l'espressione del parere al Governo.

Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009, dispone, tra l'altro, che siano assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli **interventi di lieve entità**, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela dei beni paesaggistici, di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi e o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati in un apposito elenco allegato al provvedimento.

Nello stesso vengono previste **42 tipologie di intervento, tra cui ampliamenti non superiori al 10% del volume originario** e comunque non superiori a 100 mc ed **interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma**.

All'elenco potranno essere apportate specificazioni, rettifiche ed integrazioni, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica, con apposito decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, con il Ministro dell'Ambiente e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in Conferenza Unificata.

Altre norme del testo riguardano la **semplificazione documentale e procedurale**. Al riguardo, viene previsto, in particolare, che **l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata**, redatta da un professionista secondo il modello della "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", di cui all'allegato al DPCM 12 dicembre 2005 (sulla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti).

Viene disposto, altresì, che **l'amministrazione competente** al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, **verifica preliminarmente se l'intervento progettato è soggetto ad autorizzazione ordinaria o invece semplificata, ovvero se è esonerato dall'autorizzazione** ai sensi dell'art.149 del D.Lgs 42/2004. L'amministrazione verifica, inoltre, **la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia**, in mancanza della quale non vi è luogo a procedere.

In caso di esito positivo della verifica suddetta, si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Se l'amministrazione competente esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio. **Nel caso di rigetto della domanda l'interessato può, comunque, entro 20 giorni, chiedere al soprintendente di pronunciarsi. Ricevuta l'istanza, il soprintendente entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva rilasciando o negando l'autorizzazione. Se la valutazione della conformità è positiva, il soprintendente esprime il suo parere vincolante**, entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. **In caso di mancata espressione**

del parere vincolante, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione.

Riguardo ai **termini per la conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato**, lo stesso dovrà concludersi **con un provvedimento espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda**. Viene previsto, in particolare, che **l'amministrazione competente** al rilascio dell'autorizzazione, **entro trenta giorni dal ricevimento della domanda**, corredata della documentazione prescritta, **effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie** ed adotta, quando ricorrano i presupposti di non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento.

Le disposizioni dello Schema troveranno immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario, mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotteranno, entro 180 giorni, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri previsti dal provvedimento.

Lo Schema, su cui è stata sancita l'Intesa in Conferenza Unificata il 26 novembre 2009 (si veda, al riguardo, la notizia su "Sintesi dei lavori - Conferenze istituzionali", del 15 dicembre 2009) e reso il parere dal Consiglio di Stato, dopo l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.